



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TRENTO

riunito in Camera di Consiglio in persona dei signori:

dott.	GIUSEPPE SPADARO	Presidente rel.
dott.	GIUSEPPE PIETRAPIANA	Giudice
dott.ssa	ELENA PICCOLI	Giudice Onorario
dott.	NICOLA GUBERT	Giudice Onorario

Visti gli atti del procedimento n. 71/22 VG relativo alla minore _____, nata a Trento
(TN) il _____ ha emesso il seguente:

DECRETO

- Visto il ricorso depositato in data 28.03.2022 dall'avv. I. Kulja per conto dei sig.ri _____, nato in Albania il _____ e _____, nata in Albania il _____ con il quale i ricorrenti chiedono che venga autorizzata la loro permanenza in Italia ai sensi dell'art. 31, co. 3, T.U. n. 286/98;
- Rilevato che nel ricorso si adduce che i ricorrenti necessitano di rimanere in Italia per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico della minore, la quale, data la tenerissima età, ha bisogno di proseguire le cure mediche avviate in Italia e necessita delle attenzioni di entrambi i genitori;
- Acquisite in data 20.04.2022 le informazioni richieste alla Questura di Trento circa la posizione amministrativa dei ricorrenti, dalle quali non emerge la sussistenza di condizioni ostative al rilascio della richiesta autorizzazione;
- Ricevuta in data 28.03.2022 la relazione del Servizio sociale circa la situazione socio-familiare della minore, dalla quale si evince che: i ricorrenti sono giunti in Italia nel 2020 alla ricerca di migliori condizioni di vita e nel 2022 è nata la piccola _____ la sig.ra _____ è madre della minore _____, nata il _____ dalla relazione con l'ex marito, la quale vive insieme alla madre, al sig. _____ e alla sorellina; il nucleo familiare appare sereno e coeso ed entrambi i genitori si dedicano con impegno e premura alla cura delle minori; attualmente la famiglia vive in un appartamento in affitto, adeguato alle esigenze del nucleo e il sig. _____ attende la regolarità documentale così da poter trovare un lavoro stabile. Il Servizio sociale conclude rilevando come l'ottenimento del permesso di soggiorno permetterebbe ai due genitori e alle figlie di continuare serenamente il percorso di integrazione e socializzazione in atto;
- Acquisito in data 18.07.2022 il parere favorevole del PMM all'accoglimento del ricorso;
- Considerato in diritto che per l'articolo 31, co. 3 del T.U.I. ed in particolare per la consistenza dei "gravi motivi" richiesti dalla norma, non può più valere l'orientamento restrittivo, fondato su una interpretazione più letterale, dopo le pronunce delle S.U. della Cassazione che hanno sancito la prevalenza del c.d. orientamento estensivo.

Infatti con la sentenza 21799 del 25 ottobre 2010, le Sezioni Unite (come da esse di recente ribadito con la sentenza 15750 del 12 giugno 2019) hanno definitivamente statuito che siffatta autorizzazione non richiede necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali, strettamente collegate alla salute del minore, ma può comprendere qualsiasi danno effettivo e obiettivamente grave che deriva o deriverà allo stesso dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto, in considerazione della sua età o delle sue condizioni di salute sia fisica che psichica.

Secondo la Corte, l'indagine a tal fine svolta deve essere individualizzata ed effettuata con attenzione per le peculiarità delle situazioni prospettate, che non possono essere catalogate preventivamente.

La valutazione del danno conseguente all'allontanamento del genitore deve quindi essere fondata su di un *giudizio prognostico ma ancorato a determinati criteri oggettivi quali*, come indicato anche dalla giurisprudenza sia di merito che di legittimità successiva alle cit. S.U. [cfr. ad es. Cass. 20 luglio 2015 n. 15191; Cass. 29 gennaio 2016 n. 1824; Cass. 5 marzo 2018 n. 5084]:

a) l'età del minore, con particolare attenzione ai minori di tenera età o in età prescolare; b) le sue condizioni di salute psico-fisica; c) la effettiva qualità del rapporto con i genitori richiedenti; d) il grado di radicamento nel nostro Paese dello stesso e del nucleo familiare, nei suoi vari aspetti: radicamento sociale del nucleo, quello scolastico del minore, quello lavorativo dei genitori ecc.; la situazione abitativa degli stessi; e) le prospettive di concrete possibilità di rapporto con i genitori in caso di rimpatrio dei medesimi senza il figlio (che ad esempio rimanga presso un parente in Italia), oppure in caso di rimpatrio di un solo genitore, laddove il minore rimanga con quello già regolarmente soggiornante in Italia; f) la situazione socio-politica del paese di origine ove il minore dovrebbe fare ritorno, escludendosi ad esempio i Paesi in cui sia in atto o a rischio una situazione bellica o di grave instabilità, oppure con strutture scolastiche e sanitarie inadeguate alle condizioni psico-fisiche del minore; g) la presenza o meno di validi riferimenti parentali nel paese di origine; h) qualsiasi altra variabile, che consenta di comprendere quale sarà il reale pregiudizio che potrà derivare al minore a seguito della espulsione dei genitori [cfr. Cass. Sez. I, n. 7516 del 31.3.2011].

Alla luce di tali premesse di diritto ed elementi di fatto, ritiene il Collegio che l'allontanamento dall'Italia dei sig.ri [] e [] e il rimpatrio della piccola [], oltre che della primogenita della ricorrente, condurrebbero ad un grave pregiudizio per la minore, considerata la sua tenera età e il positivo percorso di integrazione intrapreso dall'intero nucleo familiare nel contesto socioculturale italiano.

Inoltre, concedendo l'autorizzazione richiesta, il sig. [] avrà la possibilità di intraprendere una stabile attività lavorativa, così da poter ottemperare *in toto* alla responsabilità genitoriale.

Nel caso di specie, quindi, le ragioni esposte dalla ricorrente al fine di ottenere il permesso invocato sono tali da essere qualificate come *gravi motivi* richiesti dalla norma dell'art. 31 co. 3 T.U. n. 286/1998.

Circa la durata del permesso, il Tribunale riconosce il permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 31, co. 3, T.U. n. 286/98, per la durata di 2 anni.

P.Q.M.

visto l'art. 31 co. 3 del T.U. n. 286/98; su conforme parere del PMM;

DISPONE

L'autorizzazione alla permanenza in Italia dei ricorrenti sino al 20.09.2024.

Si comunichi ai ricorrenti, all'Ufficio Stranieri della Questura, al PMM in sede.

Così deciso in Trento, il 20.09.2022

Il Presidente *et.*
Dott. Giuseppe Spadaro

TRIBUNALE PER I MINORENNI

PERVETA

20 SET. 2022

IL CANCELLIERE

LUCA CALONAZZI

